

La nuova sicurezza sul lavoro

Testo Unico D.Lgs. 81/08

Sergio Colombo

Presentazione convegno

Dopo circa 15 anni di discussioni, rinvii, proposte e controproposte fatte da diversi governi, ha visto finalmente la luce il Testo Unico della sicurezza sul lavoro - il D.Lgs. n. 81/2008 - entrato in vigore il 15/05/2008 (G.U. 30/04/2008).

Il nuovo testo è un tomo di più di 300 pagine che accorpa e àbroga le precedenti norme in materia, a partire dalle prime degli anni '50 fino ai più recenti decreti legislativi 626 e 494.

Per un po' di tempo non sarà facile abituarsi a dire D.Lgs. n. 81/08 al posto di 626 o 494; termini che resteranno nell'uso comune ancora per qualche tempo, tanto ci sono famigliari.

Da una prima lettura si deduce che il Testo Unico, pur semplificando alcune procedure e adempimenti e pur migliorando alcune fra le principali norme sulla sicurezza, lascia tuttavia aperti non pochi dubbi interpretativi.

Il testo è sicuramente perfezionabile e auspichiamo che attraverso la concertazione tra le parti si possano modificare e chiarire gli aspetti sui quali ci sono perplessità.

Ecco il perché del titolo di questa breve relazione introduttiva: **LUCI E OMBRE**.

Vediamo ora alcuni degli aspetti che giudichiamo positivi:

1. è senz'altro positivo avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza; utile per tutti gli operatori del settore: lavoratori, imprese, enti pubblici, enti di controllo, professionisti, ecc.;
2. è positivo anche l'aver semplificato alcuni adempimenti: esempio non è più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata;
3. l'aver allargato la valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro, ci proietta sempre di più in un mondo dove la gestione del personale, in particolare dei conflitti tra i lavoratori, rappresenta terreno di confronto quotidiano;

4. è un aspetto positivo l'aver normato la funzione dei “**preposti**” (delegati dai datori di lavoro: capicantiere, capiofficina, capisquadra), prevedendo per queste figure appositi percorsi formativi; aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e dei Coordinatori, prevedendo per tutti l'aggiornamento periodico; a tale proposito è doveroso ricordare che tale impostazione è in piena sintonia con il nostro pensare, infatti da tempo il nostro Collegio ha introdotto la formazione continua coi relativi crediti formativi per favorire l'aggiornamento professionale degli iscritti;
5. l'introduzione per via normativa delle modalità e dei contenuti della “delega di funzione” da parte dei datori di lavoro può migliorare le condizioni di sicurezza;
6. è molto positivo il riconoscimento dei modelli organizzativi quali strumenti per meglio contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;
7. altro aspetto significativo è il coinvolgimento dei lavoratori stranieri mediante attività di informazione e formazione, per aiutarli ad inserirsi più agevolmente nel mondo del lavoro, favorendo anche l'aspetto sociale;
8. il rafforzamento che, in caso di pericoli gravi ed imminenti, si proceda alla sospensione dell'attività di impresa va nella direzione giusta in quanto colpisce coloro che praticano la concorrenza sleale a scapito degli onesti;
9. è positivo anche l'aver previsto la possibilità di gestire la documentazione attraverso strumenti informatici, riducendo il cartaceo; ciò rappresenta un razionale elemento di semplificazione perchè si facilita lo scambio delle informazioni; l'utilizzo di internet diventa così un efficace strumento di lavoro.

Alcuni degli aspetti problematici:

1. la revisione del sistema sanzionatorio, che in diversi casi prevede la triplicazione delle sanzioni anche per aspetti meramente formali, risulta eccessiva; riteniamo che in questi casi

occorra evitare l'exasperazione del sistema sanzionatorio per puntare soprattutto a punire coloro che lavorano in condizioni di precaria sicurezza;

2. l'aver affidato, nei cantieri temporanei e mobili, al Progettista e al Direttore dei Lavori l'incarico di Responsabile dei Lavori, nei rispettivi ruoli, pensiamo debba essere oggetto di un approfondimento, l'auspicio è che gli ordini professionali coinvolti negli argomenti sappiano fare una proposta comune;
3. la differenziazione per i cantieri temporanei e mobili tra cantieri con Permesso di Costruire o DIA e cantieri senza tale strumento, unitamente al depotenziamento del rapporto uomini giorno e dei rischi particolarmente gravi, pone un problema applicativo del Titolo IV (ex D. Lgs. 494/96), il rischio è che tutti i lavori, con la sola presenza di due imprese, quindi anche le piccole manutenzioni interne come il rifacimento di un bagno, possano entrare nell'applicazione del titolo IV; in tali casi riteniamo che debba essere conservato lo spirito dell'ex D. Lgs. 494/96 che sottraeva questi piccoli lavori da alcuni obblighi, ferme restando tutte le prerogative di sicurezza;
4. se consideriamo positivo all'interno dei cantieri l'aver definito i requisiti tecnico professionali che le imprese devono avere, occorre dar vita quanto prima al decreto previsto dall'art. 26 in merito alla qualificazione degli appaltatori per attività non riconducibili ai cantieri temporanei e mobili.

In conclusione auspichiamo che i decreti attuativi su: **formazione, requisiti tecnico professionali**, ed altri, siano emanati quanto prima e che, nel contempo, dopo un periodo di applicazione e monitoraggio sull'efficacia del decreto, si possa avviare un tavolo di **concertazione** anche con la presenza degli ordini professionali, al fine di migliorare il Testo Unico mantenendo la sua validità innovativa.